



Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo di BMW Milano S.r.l.

ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300".

INDICE

1. Premessa

Parte Generale

2. Definizioni

3. IL D.Lgs. 231/01

- 3.1. Fattispecie di reato
- 3.2. Delitti tentati
- 3.3. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione
 - 3.3.1 Esonero da responsabilità
- 3.4. Reati commessi all'estero
- 3.5. Le sanzioni
- 3.6. Le Linee Guida di Confindustria

4. Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo

- 4.1. Natura del Modello e rapporti con il Codice Etico
- 4.2. Finalità del Modello
- 4.3. Destinatari del Modello
- 4.4. Adozione, modifiche ed aggiornamento del Modello
- 4.5. L'approccio metodologico adottato per l'adozione del Modello
- 4.6. Le componenti del Modello

5. Organismo di Vigilanza e Controllo

- 5.1. Requisiti oggettivi dell'Organismo di Vigilanza e Controllo (OdV)
- 5.2. Nomina, revoca e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza e Controllo
 - 5.2.1. Composizione e condizioni di ineleggibilità e incompatibilità
 - 5.2.2. Durata in carica e dimissioni
 - 5.2.3. Modalità di nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza e Controllo
- 5.3. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza e Controllo
- 5.4. Modalità operative
- 5.5. Reporting dell'Organismo di Vigilanza e Controllo nei confronti degli organi societari
- 5.6. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo
- 5.7. Segnalazioni in materia di whistleblowing
- 5.8. Conservazione delle informazioni
- 5.9. Funzioni di indirizzo e coordinamento dell'Organismo di Vigilanza e Controllo di BMW Italia S.p.A. rispetto all'Organismo di Vigilanza di BMW Milano S.r.l.

6. Sistema disciplinare

- 6.1. Regole disciplinari per i Collaboratori
 - 6.1.1. Regole disciplinari per i Collaboratori dirigenti
- 6.2. Regole disciplinari per amministratori, sindaci, componenti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo
- 6.3. Soggetti terzi

7. Diffusione del Modello e del Codice Etico - Formazione

Parte Speciale

8. Struttura della Società

9. Modalità di gestione delle risorse finanziarie

10. Reati contro la Pubblica Amministrazione

10.1 Identificazione delle attività “a rischio 231”

10.2 I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Milano S.r.l.

10.3 Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione

11. Reati societari

11.1 Identificazione delle attività “a rischio 231”

11.2. I reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Milano S.r.l.

11.3. Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati societari

11.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione del reato di corruzione tra privati

12. Reati in materia di riciclaggio

12.1. Identificazione delle attività “a rischio 231”

12.1.1 Identificazione delle attività a “rischio 231” con riferimento al reato di autoriciclaggio

12.2. I reati in materia di riciclaggio (art. 25 octies del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Milano S.r.l.

12.3. Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati in materia di riciclaggio

13. Reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro

13.1. Identificazione delle attività “a rischio 231”: la gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro

13.2. I reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Milano S.r.l.

13.3. Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro

14. Reati informatici

14.1. Identificazione delle attività “a rischio 231”: la gestione della sicurezza informatica

14.2. I reati informatici (art. 24 bis del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Milano S.r.l.

14.3. Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati informatici

15. Reati in materia di criminalità organizzata

15.1 Identificazione delle attività “a rischio 231”

15.2 I reati in materia di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.Lgs. 231/2001) rilevanti per BMW Milano S.r.l.

15.3 Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati in materia di criminalità organizzata

16. Reati di falso in materia di proprietà industriale

16.1 Identificazione delle “attività a rischio 231”

16.2 I reati di falso in materia di proprietà industriale (art. 25bis, lett fbis del D.Lgs. 231/2001) rilevanti per BMW Milano S.r.l.

- 16.3 Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati di falso in materia di proprietà industriale

17. Reati contro l'industria e il commercio

- 17.1 Identificazione delle attività "a rischio 231"
- 17.2 I reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis1 del D.Lgs. 231/2001) rilevanti per BMW Milano S.r.l.
- 17.3 Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati contro l'industria e il commercio

18. Reati in violazione del diritto d'autore

- 18.1 Identificazione delle attività "a rischio 231"
- 18.2 I reati in violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001) rilevanti per BMW Milano S.r.l.
- 18.3 Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati in violazione del diritto d'autore

19. I reati ambientali

- 19.1 Identificazione delle attività "a rischio 231"
- 19.2 I reati ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001) rilevanti per BMW Milano S.r.l.
- 19.3 Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati ambientali

20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare

- 20.1. Identificazione delle attività "a rischio 231"
- 20.2. Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01) rilevante per BMW Milano S.r.l.
- 20.3. Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

21. Allegati

- All. 21.1 - Codice Etico
- All. 21.2 – Scheda di comunicazione all'OdV
- All.21.3 –Matrice riepilogativa dei flussi informativi verso l'OdV
- All. 21.4 – Matrice riepilogativa procedure

1. PREMESSA

BMW Milano S.r.l., società soggetta al controllo e coordinamento di BMW Italia S.p.A., appartiene ad un Gruppo internazionale sorto nel 1916 a Monaco di Baviera che ha come oggetto sociale la progettazione, la produzione e la commercializzazione di auto, moto, ricambi ed accessori, nonché servizi, in particolare finanziari.

BMW Milano opera nei seguenti settori di attività: commercializzazione e assistenza tecnica auto, moto, parti di ricambio, accessori e servizi connessi.

Il Consiglio di Amministrazione di BMW Milano S.r.l. (di seguito anche “BMW Milano” o la “Società”), dopo aver approvato, in data 10.02.2009 il proprio Codice Etico, nella adunanza del 13.07.2015, ha approvato il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.

Tale documento è fondato e si ispira ai principi contenuti nel Modello di organizzazione, gestione e controllo di BMW Italia S.p.A., nonché nelle Policies and Guidelines del BMW Group, come di seguito definite.

Contestualmente all’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, il Consiglio di Amministrazione ha nominato uno specifico organismo, denominato Organismo di Vigilanza, al quale ha conferito i compiti di vigilanza e controllo previsti dal Decreto medesimo; in particolare, in ossequio a quanto stabilito all’art. 6, comma 4bis, D.Lgs. 231/2001, la Società ha identificato nel Collegio Sindacale il proprio Organismo di Vigilanza.

Successivamente, considerate le novità normative intervenute con la Legge n. 179/2017, che ha modificato l’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, la Società ha provveduto ad aggiornare il proprio Modello, successivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 29 Marzo 2019.

Il presente documento si struttura in una Parte Generale e in una Parte Speciale.

Nella Parte Generale, in sintesi, sono riportati brevemente i contenuti del D.Lgs. 231/01, viene definito l’Organismo di Vigilanza con i suoi poteri, le sue attribuzioni e il relativo flusso informativo e viene riportato il Sistema Disciplinare adottato dalla Società. Nella Parte Speciale vengono descritte le attività “a rischio 231” e le misure adottate ed adottande dalla Società, onde prevenire il suddetto rischio.

Nello specifico, la Parte Speciale contiene principi e protocolli volti a prevenire il rischio di commissione delle seguenti famiglie di reato presupposto:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)
- Reati societari, ivi compreso il reato di corruzione tra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/2001)
- Reati in materia di riciclaggio, ovvero i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies D.Lgs. 231/2001)
- Reati in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25septies D.Lgs. 231/2001)
- Reati di criminalità informatica (art. 24bis D.Lgs. 231/2001)
- Reati di criminalità organizzata (art. 24ter D.Lgs. 231/2001)
- Reati di falso in materia di proprietà industriale (art. 25bis, lett fbis D.Lgs. 231/2001)
- Reati contro l’industria ed il commercio (art. 24bis.1 D.Lgs. 231/2001)
- Reati in violazione del diritto d’autore (art. 25 novies D.Lgs. 231/2001)
- Reati ambientali (art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001)
- Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001).

Parte Generale

2. DEFINIZIONI

- **"BMW Group"**: ai fini del presente documento, per BMW Group si intendono tutte le, e ciascuna delle, società controllate direttamente o indirettamente da BMW AG;
- **"BMW Group Italia"**: ai fini del presente documento, per BMW Group Italia si intendono tutte le, e ciascuna delle, società controllate direttamente o indirettamente da BMW Italia S.p.A., ivi compresa BMW Milano S.r.l.;
- **"Clienti"**: per Clienti s'intendono gli utenti finali di prodotti e servizi BMW e MINI;
- **"Comitato Esecutivo"**: comitato direzionale interno non riconosciuto a livello statutario, formato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato e dai Capi Servizio di BMW Milano S.r.l.;
- **"Codice Etico"**: codice etico e di comportamento formalmente adottato dalla Società con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10.02.2009 e successivamente aggiornato in data 13.07.2015 e in data 29.03.2019 (All. 21.1), ispirato ai principi contenuti nel Codice Etico di BMW Italia S.p.A. nonché a quelli contenuti nel Legal Compliance Code del BMW Group;
- **"Collaboratori"**: tutti coloro che sono legati a BMW Milano S.r.l. da un contratto di lavoro subordinato o da un contratto di lavoro interinale;
- **"Destinatari"**: tutti coloro che sono destinatari del Modello, così come individuati nel paragrafo 4.3;
- **"D.Lgs. 231/01"**: Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", con il quale è stata introdotta la responsabilità amministrativa degli enti con o senza personalità giuridica, per alcune tipologie di reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse da parte di "Soggetti Apicali" (soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della società o di una sua unità organizzativa) o di soggetti a loro "Sottoposti" (cioè soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei primi);
- **"Incaricato di Pubblico Servizio"**: ai sensi dell'art. 358 c.p., s'intende colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio", definito, quest'ultimo come un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi (esempi di Incaricati di pubblico servizio sono: i professori, i ricercatori universitari e i soggetti apicali dell'Università, i componenti della commissione gare d'appalto ASL, i funzionari delle aziende di trasporto locale, gli esponenti politici, gli assessori comunali etc);
- **"Legal Compliance Code"**: s'intende il Legal Compliance Code del BMW Group, contenente i principi e le regole di comportamento alle quali tutte le società del BMW Group nell'esercizio delle proprie attività, devono attenersi ai fini di un comportamento responsabile ed ossequioso delle leggi;
- **"Linee Guida"**: si intendono le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate, da ultimo nel luglio del 2014;
- **"Modello"**: si intende il presente modello di organizzazione, gestione e controllo, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 13.07.2015 e successivamente aggiornato in data 29.03.2019;
- **"OdV"**: Organismo di Vigilanza e Controllo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, la cui istituzione è prevista dal D.Lgs. 231/01, al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e del Codice Etico ;
- **"Policies and Guidelines del BMW Group"**: ai fini del presente documento, si intendono le policies e linee guida emanate da BMW AG e valevoli per tutte le società del BMW Group;
- **"Processo/Attività Sensibile"**: si intende l'insieme di attività ed operazioni aziendali organizzate al fine di perseguire un determinato scopo o gestire un determinato ambito aziendale di BMW Milano S.r.l., in aree potenzialmente a rischio di commissione di uno o più reati previsti dal D.Lgs. 231/01, così come elencate nella Parte Speciale del Modello, indicate anche genericamente e complessivamente come area/e a rischio;

- **“Process Owner”**: il soggetto che, per posizione organizzativa ricoperta o per le attività svolte, è maggiormente coinvolto nel Processo Sensibile di riferimento o ne ha maggiore visibilità;
- **“Pubblica Amministrazione” o “P.A.”**: si intende lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano attività differenziate per provvedere al perseguimento di interessi pubblici;
- **“Pubblico Ufficiale”**: ai sensi dell’art. 357 c.p., s’intende colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. E’ pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi (Esempi di Pubblici Ufficiali sono: i magistrati, gli Ufficiali e/o marescialli dei Carabinieri o della Guardia di Finanza, i notai, ecc.).

3. IL D.LGS. 231/01

Il D.Lgs. 231/01 ha introdotto la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti (nozione che comprende gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica) per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Detta disciplina prevede una responsabilità diretta dell’ente, con conseguente soggezione di quest’ultimo a sanzioni patrimoniali e interdittive, per la commissione o il tentativo di commissione di taluni reati (sanzioni e reati che saranno meglio descritti in seguito), nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo, da parte di soggetti allo stesso funzionalmente legati, siano essi Soggetti Apicali o loro Sottoposti.

La responsabilità prevista a carico degli enti si aggiunge, e non si sostituisce, a quella della persona fisica che sia materialmente l’autrice del reato e sussiste anche se l’autore del reato non è stato identificato e ancorché il reato si sia estinto nei confronti del reo per una causa diversa dall’amnistia.

L’adozione e l’attuazione effettiva di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 può costituire esimente o attenuante della responsabilità in commento.

3.1. Fattispecie di reato

Le fattispecie di reato che rilevano - in base al D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni – per il configurarsi della responsabilità amministrativa dell’ente, sono soltanto quelle espressamente elencate dal legislatore, in ossequio al principio di legalità confermato dall’art. 2 del D.Lgs. 231/01 medesimo, e possono essere comprese, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- **Delitti contro la pubblica amministrazione** (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01):
 - Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
 - Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
 - Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
 - Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p. - art. 321 c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (art. 322, c.p.);
 - Concussione (art. 317 c.p.);
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
 - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. - art. 319 bis - art. 321 c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter, co. 2, c.p.; art. 321 c.p.);
 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
 - Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
 - traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- **Reati informatici** (art. 24 bis D.Lgs. 231/01):

- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- le falsità previste dal Capo III, Titolo VII, Libro II del Codice Penale, ove riguardino un documento informatico pubblico o privato (art. 491-bis c.p.), ovvero:
 - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
 - Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)
 - Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.)
 - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.)
 - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)
 - Altre falsità in foglio firmato in bianco (art. 488 c.p.)
 - Uso di atto falso (art. 489 c.p.)
 - Soppressione, distruzione, occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)
 - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)
 - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.).
- **Reati di criminalità organizzata** (art. 24-ter D.Lgs. 231/01):
 - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
 - Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 13 del D.Lgs. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
 - Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
 - Delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste da tale articolo;
 - Scambio elettorale politico – mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90);
 - Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).
- **Delitti contro la fede pubblica** (art. 25 bis, lett. a-f, D.Lgs. 231/01):
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
 - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
 - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
 - Fabbricazione, detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
- **Reati di falso in materia di proprietà industriale** (art. 25 bis, lett. f-bis, D.Lgs. 231/01)
 - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).
- **Reati contro l'industria ed il commercio** (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/01):
 - Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
 - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
 - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
 - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
 - Contraffazione di indicazione geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 – quater c.p.).
- **Reati societari** (art. 25-ter D.Lgs. 231/01):
 - False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
 - Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
 - False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
 - Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
 - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
 - Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
 - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
 - Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);
 - Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
 - Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
 - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
 - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
 - Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
 - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
 - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
 - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).
- **Delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico** (art. 25 quater D.Lgs. 231/2001).
- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 25 quater.1 D.Lgs. 231/01).
- **Delitti contro la personalità individuale** (art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01):
 - Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600 ter, primo e secondo comma, c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 60 quater, c.p.);
 - Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies, c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.).
- **Reati transnazionali** (Legge 16 Marzo 2006, n. 146), quali, ad esempio, l'associazione per delinquere, l'associazione di tipo mafioso, il favoreggiamento personale, qualora siano "commessi" in più di uno Stato.
- **Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato** previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 25 sexies D.Lgs. 231/01). Inoltre, la Legge n. 62 del 2005 ha previsto all'art. 187-quinquies del Testo unico della Finanza una nuova forma di responsabilità degli enti conseguente alla commissione nell'interesse o vantaggio degli stessi (non di reati ma) degli illeciti amministrativi di:
 - abuso di informazioni privilegiate (art. 185 bis Testo unico della Finanza);

- manipolazione del mercato (art. 185 ter Testo unico della Finanza).
- **Reati in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro** (art. 25 septies D.Lgs. 231/01):
 - omicidio colposo commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- **Reati in materia di riciclaggio** (art. 25 octies D.Lgs. 231/01):
 - ricettazione (art. 648 c.p.);
 - riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
 - autoriciclaggio (art. 648ter.1 c.p.).
- **Reati in materia di violazione del diritto d'autore** previsti dalla Legge n. 633 del 1941 (art. 25 novies D.Lgs. 231/01):
 - Art. 171, primo comma, lett. a-bis e terzo comma, L. n. 633/41 (messa a disposizione del pubblico, mediante immissione in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa, senza averne diritto; se il reato è commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero mediante usurpazione della paternità dell'opera, deformazione, mutilazione, modifica dell'opera stessa, qualora ne derivi offesa all'onore o alla reputazione dell'autore, la pena è aumentata);
 - Art. 171 bis L. n. 633/41 (abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE, per trarne profitto; su supporti non contrassegnati SIAE, al fine di trarne profitto, riproduzione, trasferimento, distribuzione, comunicazione, presentazione al pubblico del contenuto di una banca dati, ovvero vendita, distribuzione, locazione di una banca dati);
 - Art. 171 ter L. n. 633/41, primo comma, lett. a-b (riproduzione ed altre azioni illecite su opera dell'ingegno o altre opere tipiche destinate al circuito televisivo o supporti analoghi); lett. c (detenzione -nonchè altre azioni illecite, quali distribuzione, commercializzazione, concessione in noleggio, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione e/o radio- di duplicazioni abusive delle opere indicate al punto precedente); lett. d (detenzione per la vendita, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo radio o televisione di supporti per i quali è previsto il contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo, o con contrassegno alterato o contraffatto); lett. e (ritrasmissione o diffusione abusiva di un servizio criptato); lett. f (distribuzione, commercializzazione, concessione in noleggio, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo televisione e/o radio, su dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del relativo canone); lett. f bis (abusiva fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione, detenzione a scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti che abbiano la prevalente finalità di eludere efficaci misure tecnologiche); lett. h (rimozione o alterazione abusiva di informazioni elettroniche); secondo comma, lett. a (abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, commercializzazione o diffusione in pubblico, importazione, di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi);
 - Art. 171 septies L. n. 633/41 (mancata comunicazione alla SIAE dei dati necessari alla univoca identificazione di supporti non soggetti al relativo contrassegno SIAE; dichiarazione falsa dell'assolvimento obblighi legati al contrassegno SIAE);
 - Art. 171 octies L. n. 633/41 (produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione, utilizzo a fini fraudolenti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato).
- **Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria** (Art. 25-decies D.Lgs. 231/01):
 - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- **Reati ambientali** (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001):

- Reati previsti dal Codice penale
 - Inquinamento ambientale (art. 452 – bis c.p.);
 - Disastro ambientale (art. 452 – quater c.p.);
 - Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 – quinquies c.p.);
 - Circostanze aggravanti (art. 452 – octies c.p.);
 - Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 – sexies c.p.);
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
 - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
- Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
 - Inquinamento idrico (art. 137);
 - scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (co. 2);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (co. 3);
 - scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (co. 5, primo e secondo periodo);
 - violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (co. 11);
 - scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da autorità competente (co.13).
 - Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)
 - raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, co. 1, lett. a) e b);
 - realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, co. 3, primo periodo);
 - realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo);
 - attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5);
 - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6).
 - Siti contaminati (art. 257)
 - inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al progetto approvato dall'autorità competente) e omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (co. 1 e 2).
 - Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260-bis)
 - predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto (art. 258, co. 4, secondo periodo);
 - predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, co. 6);
 - trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati in ambito SISTRI (art. 260-bis, co. 6 e 7, secondo e terzo periodo);
 - trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, co. 8, primo e secondo periodo). La condotta di cui al co. 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.
 - Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)
 - spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, co. 1). La condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;
 - attività organizzate, mediante più operazioni e allestimento di mezzi e attività continuative, per il traffico illecito di rifiuti (art. 260; tale richiamo, per effetto del D.Lgs. 21/2018, è da intendersi ora effettuato all'art. 452-quaterdecies c.p.);
 - Inquinamento atmosferico (art. 279);

- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (co. 5).
- Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione animali pericolosi
 - importazione, esportazione, trasporto e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti);
 - detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione;
 - commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2)
 - falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);
 - detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).
- Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente
 - Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6)
- Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi
 - sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, co. 1 e 2);
 - sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, co. 1 e 2).
- **Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il soggiorno è irregolare e reati in tema di immigrazione clandestina** (art. 25-duodecies D.Lgs. 231/01):
 - Art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione), volto a sanzionare la condotta del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto e non rinnovato, revocato, annullato, qualora i lavoratori occupati siano, alternativamente:
 - in numero superiore a tre;
 - minori in età non lavorativa;
 - esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e al tipo di lavoro.
 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 22, comma 3, 3-bis, 3-ter, 5, D.Lgs. n. 286/1998).
- **Reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001)**
 - Reati di razzismo e xenofobia aggravati dal c.d. negazionismo di cui all'art. 3, comma 3-bis, Legge 13 ottobre 1975, n. 654 (oggi – per effetto del D.Lgs. 21/2018 – ricollocato nell'art. 604-bis, comma 3 c.p.).

3.2. Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel Capo I del D.Lgs. 231/2001 (artt. da 24 a 25 duodecies), le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive, laddove applicabili, (in termini di durata) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26).

L'esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell'interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra l'ente e i soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo conto. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, co. 4, c.p..

3.3. Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione

Secondo il D.Lgs. 231/01, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso” (già precedentemente definiti quali Soggetti Apicali - cfr. art. 5, co. 1, lett. a), D.Lgs. 231/01);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali (già precedentemente definiti quali Sottoposti - cfr. art. 5, co. 1, lett. b), D.Lgs. 231/01).

Per i reati commessi da Soggetti Apicali, il D.Lgs. 231/01 introduce una sorta di presunzione relativa di responsabilità dell’ente, dal momento che si prevede l’esclusione della sua responsabilità solo se esso dimostra:

- a) che «l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»;
- b) che «il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»;
- c) che «le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione»;
- d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Per i reati commessi da Sottoposti, l’ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che «la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza».

In questa ipotesi, il D.Lgs. 231/01 riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questo delegati).

L’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre «se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».

L’ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, co. 2, D.Lgs. 231/01), se le persone indicate hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

3.3.1. Esonero da responsabilità

Per il D.Lgs. 231/01, dunque, **l’adozione e l’attuazione effettiva ed efficace di un modello di organizzazione idoneo, costituiscono l’adempimento dei doveri di direzione e controllo ed operano da esimente della responsabilità dell’ente.**

Difatti, in caso di reato commesso da Soggetti Apicali, la responsabilità dell’ente è esclusa dalla dimostrazione della adozione ed efficace attuazione di un modello adeguatamente monitorato da un organismo di vigilanza incaricato di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dello stesso, nonché della fraudolenta elusione del modello da parte dell’autore dell’illecito.

In caso di reato commesso da Soggetti Sottoposti, il modello, tempestivamente adottato ed efficacemente attuato, parimenti esclude la responsabilità dell’ente.

3.4. Reati commessi all’estero

Secondo l’art. 4 del D.Lgs. 231/2001, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D.Lgs. 231/01 - commessi all’estero. Con tale previsione il legislatore ha inteso non lasciare sfornita di sanzione una situazione che può verificarsi frequentemente, anche al fine di evitare facili elusioni dell’intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del D.Lgs. 231/01) su cui si fonda la responsabilità dell’ente per reati commessi all’estero sono:

- il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato all’ente, ai sensi dell’art. 5, co. 1, del D.Lgs. 231/01;
- l’ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui sia normativamente previsto che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso). Il rinvio agli artt. da 7 a 10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25 duodecies del D.Lgs. 231/01, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D.Lgs. 231/01 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. da 7 a 10 c.p., l'ente potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

3.5. Le sanzioni

Il D.Lgs. 231/01 prevede sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote», che vengono applicate in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di una quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37. Conseguentemente la sanzione pecuniaria minima è di Euro 25.823,00 e la sanzione massima è di Euro 1.549.371,00.

Quando il giudice ritiene l'ente responsabile, è sempre applicata la sanzione pecuniaria.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria, qualora - alternativamente - l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato un vantaggio ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato è di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente ha risarcito integralmente il danno oppure ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato; ovvero si è adoperato in tal senso; ovvero è stato adottato un modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alle sanzioni pecuniarie e costituiscono le reazioni afflittive di maggior rilievo.

Le sanzioni interdittive previste dal D.Lgs. 231/01 sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano solo nei casi espressamente previsti e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da Soggetti Apicali ovvero da Sottoposti, quando la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative,
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono temporanee, con una durata che varia in base al reato e alla qualifica del soggetto responsabile della commissione, come di seguito indicato:

- non inferiore a 4 e non superiore a 7 anni nei casi di condanna per uno dei delitti di cui all'art. 25, commi 2 e 3, se il reato è stato commesso da un soggetto c.d. apicale (secondo l'art. 5, comma 1, lett. a) del Decreto)
- non inferiore a 2 e non superiore a 4 anni nei casi di condanna per uno dei delitti di cui all'art. 25, commi 2 e 3, se il reato è stato commesso da un soggetto c.d. sottoposto (secondo l'art. 5, comma 1, lett. b) del Decreto)
- da 3 mesi a 2 anni:
 - per un delitto di cui all'art. 25, commi 2 e 3, se l'ente, prima della sentenza di primo grado, si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o

altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- per gli altri reati (diversi dall'art 25, commi 2 e 3) per i quali sono espressamente previste le sanzioni interdittive.

Il Giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, commi 1 e 3 del Decreto).

Le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva. Si segnala, inoltre, in luogo dell'irrogazione della sanzione interdittiva, la possibile prosecuzione dell'attività della società da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 15 del Decreto.

Accanto alla sanzione pecuniaria ed alle sanzioni interdittive, il D.Lgs. 231/01 prevede altre due sanzioni:

- a) la confisca, che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato (ovvero, quando non è possibile eseguire la confisca direttamente sul prezzo o il profitto del reato, nell'apprensione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato)
- b) la pubblicazione della sentenza di condanna, che consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero, a spese dell'ente, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

3.6. Le Linee Guida di Confindustria

Al fine di agevolare gli enti nell'attività di predisposizione di idonei modelli organizzativi, il co. 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 231/01 prevede che le associazioni di categoria possano esercitare una funzione guida attraverso la realizzazione di appositi codici di comportamento, a supporto delle imprese nella costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo.

In tale contesto, Confindustria ha elaborato le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001", approvandone il testo definitivo in data 7 marzo 2002.

La versione originaria delle Linee Guida, inizialmente limitata ai soli reati contro la Pubblica Amministrazione, è stata aggiornata con riferimento ai reati societari in data 3 ottobre 2002, mediante una "Appendice integrativa alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati introdotti dal D.Lgs. n. 61/2002".

Obiettivo dell'estensione ai reati societari è stato quello di assicurare un'accresciuta trasparenza delle procedure e dei processi interni alle società e, quindi, di assicurare maggiori possibilità di controllo sull'operato dei managers.

Successivamente, le suddette Linee Guida sono state oggetto di ulteriori aggiornamenti:

- in data 30 marzo 2008, attesa la necessità di adeguare le Linee Guida alle successive modifiche legislative che hanno introdotto nel corpus del Decreto i reati contro la personalità individuale, i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (c.d. reati di market abuse), i reati transnazionali, i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- nel mese di Luglio 2014, al fine di adeguare le Linee Guida, oltre che alle più recenti best practice e pronunce giurisprudenziali, alle successive novità normative che hanno introdotto nel Decreto i reati di criminalità organizzata, i reati contro l'industria ed il commercio, i reati in violazione del diritto d'autore, i reati di falso in tema di proprietà industriale, il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, i reati ambientali, il reato di impiego di cittadini stranieri con soggiorno irregolare, il reato di corruzione tra privati.

Dette Linee Guida possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree di rischio, ossia delle aree/settori aziendali nei quali sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal D.Lgs. 231/01;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire la commissione dei reati ex D.Lgs. 231/01 attraverso l'adozione di appositi protocolli. Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo integrato;
- comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni, in ragione del quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal modello;
- individuazione dei requisiti dell'OdV (tra i quali in modo particolare: autonomia e indipendenza; professionalità; continuità di azione);
- obblighi di informazione da parte dell'OdV.

E' opportuno evidenziare che il mancato rispetto di punti specifici delle Linee Guida non inficia la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

4. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

4.1. Natura del Modello e rapporti con il Codice Etico

Il Modello, approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMW Milano S.r.l. in data 13.07.2015 e successivamente aggiornato in data 29.03.2019, è un sistema integrato di protocolli organizzativi, comprensivo dei relativi strumenti di controllo; esso costituisce, pertanto, regolamento interno della Società, vincolante per la medesima e per i suoi Collaboratori.

Il Modello è ispirato alle Linee Guida definite al precedente capitolo 3.6, nonché ai principi e prescrizioni contenuti nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di BMW Italia S.p.A., opportunamente adattati alla specifica realtà aziendale ed alle caratteristiche organizzative e di business di BMW Milano S.r.l., nonché nelle Policies and Guidelines del BMW Group.

Le prescrizioni contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico (già approvato dal Consiglio d'Amministrazione di BMW Milano S.r.l. con deliberazione del 10.02.2009, e successivamente oggetto di aggiornamento con deliberazione del 13.07.2015 e del 29.03.2019, sulla base dei principi contenuti nel Legal Compliance Code del BMW Group e del Codice Etico di BMW Italia S.p.A.), che ne costituisce un allegato, e si fondano sui principi di quest'ultimo, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel D.Lgs. 231/01, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la stessa riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti i Collaboratori e i soggetti esterni che operano in nome e per conto di BMW Milano S.r.l.;

- il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/01, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, in quanto commessi apparentemente a vantaggio della Società, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del D.Lgs. 231/01 medesimo).

4.2. Finalità del Modello

Con l'adozione del Modello, BMW Milano S.r.l. intende adempiere compiutamente alle previsioni di legge e, in modo particolare, conformarsi ai principi ispiratori del D.Lgs. 231/01, nonché rendere più efficace il sistema dei controlli e di Corporate Governance, con particolare riferimento all'obiettivo di prevenire la commissione dei reati descritti nel precedente paragrafo 3.1.

Il Modello si propone le seguenti finalità:

- a) informare adeguatamente i Collaboratori e coloro che agiscono su mandato della Società o sono legati alla stessa da rapporti rientranti nelle tipologie di cui al successivo paragrafo 6.2. in merito alle attività che comportano il rischio di realizzazione dei reati e alle conseguenze sanzionatorie che possono derivare ad essi o a BMW Milano S.r.l., per effetto della violazione di norme di legge o di disposizioni interne alla Società;
- b) diffondere e affermare una cultura d'impresa improntata alla legalità, con l'espressa riprovazione da parte della Società di ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- c) diffondere una cultura del controllo, che deve presiedere al raggiungimento degli obiettivi che, nel tempo, la Società si pone;
- d) prevedere un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo alla formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, ai controlli, preventivi e successivi, nonché all'informazione interna ed esterna.

Il Modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione specificamente interessata, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività nel costante rispetto della legge e delle regole, individuando ed eliminando tempestivamente situazioni di rischio.

Ai fini indicati nel paragrafo precedente, la Società adotta e attua scelte organizzative e procedurali efficaci per:

- a) assicurare che le risorse umane siano assunte, dirette e formate secondo i criteri espressi nel Modello e nel Codice Etico della Società e in conformità alle norme di legge in materia di diritto del lavoro;
- b) favorire la collaborazione alla più efficiente realizzazione del Modello da parte di tutti i soggetti che operano nell'ambito della Società o con essa, anche garantendo la tutela e la riservatezza circa l'identità di coloro che forniscono informazioni veritiere e utili ad identificare comportamenti difforni da quelli prescritti;
- c) garantire che la ripartizione di poteri, competenze e responsabilità e la loro attribuzione all'interno dell'organizzazione aziendale, siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità e siano sempre coerenti con l'attività in concreto svolta dalla Società;
- d) prevedere che la determinazione degli obiettivi aziendali, a qualunque livello, risponda a criteri realistici e di obiettiva realizzabilità;
- e) individuare e descrivere le attività svolte dall'ente, la sua articolazione funzionale e l'organigramma aziendale in documenti costantemente aggiornati, comunicati e diffusi nell'impresa, con la puntuale indicazione di poteri, competenze e responsabilità attribuiti ai diversi soggetti, in riferimento allo svolgimento delle singole attività;
- f) attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Modello da parte di tutti coloro che operano nell'impresa o con essa, che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle Attività Sensibili di cui alla Parte Speciale del Modello, nonché con riferimento alle materie della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ambientale ed informatica;
- g) consentire l'utilizzo di strumenti informatici e l'accesso ad Internet esclusivamente per ragioni e finalità connesse all'attività lavorativa del Collaboratore.

4.3. Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano ai Soggetti Apicali, agli altri Collaboratori, a coloro i quali, pur senza un rapporto di lavoro subordinato ovvero un contratto di lavoro interinale con la Società, sono legati alla stessa da rapporti rientranti nelle tipologie di cui al paragrafo 6.2, nonché al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, come definito dall'art. 2 del D.Lgs. 81/2008, ove non rientrante nelle categorie suddette.

Tra i Destinatari del Modello rientrano altresì quei soggetti terzi (quali ad esempio i consulenti, i fornitori, gli agenti, i procuratori non legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, d'ora in avanti anche "Procuratori Terzi") che sono coinvolti in maniera significativa nei Processi Sensibili.

BMW Milano S.r.l. comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati (cfr. successivo capitolo 7).

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le prescrizioni e disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.

BMW Milano S.r.l. condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, altresì dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Società ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

4.4. Adozione, modifiche ed aggiornamento del Modello

Il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di seguito espressamente previsto, ha competenza esclusiva per l'adozione e la modificazione del Modello, nei termini che seguono.

a) Il Consiglio di Amministrazione provvede a modificare tempestivamente il Modello qualora siano individuate significative violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne evidenziano l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato.

b) Inoltre, il Consiglio di Amministrazione provvede ad aggiornare tempestivamente il Modello, anche su proposta dell'OdV, qualora intervengano mutamenti nel quadro normativo di riferimento o nell'organizzazione interna e nell'attività della Società.

c) Quanto previsto nei commi a) e b) si applica, in quanto compatibile, per le modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione del Modello, ad opera dei Servizi interessati. Le procedure e le modifiche alle stesse devono essere tempestivamente comunicate all'OdV.

In deroga a quanto disposto dal punto precedente il Presidente del Consiglio di Amministrazione può apportare al Modello modifiche di natura non sostanziale, qualora necessarie per una sua miglior chiarezza od efficienza. Di tali modifiche è data comunicazione al Consiglio di Amministrazione e all'OdV.

L'OdV, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza indugio, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o eventualmente allo stesso Consiglio di Amministrazione, eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello, che sarà effettuata a cura del Consiglio d'Amministrazione.

Quanto previsto nel punto precedente si applica, in quanto compatibile, per le modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione del Modello, ad opera dei Servizi interessati. Le modifiche alle procedure devono essere tempestivamente comunicate all'OdV.

4.5. L'approccio metodologico adottato per l'adozione del Modello

L'approccio metodologico adottato per il risk assessment è di seguito descritto in sintesi.

La Società ha proceduto ad un'analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente ad una analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati dal Decreto ritenuti applicabili per la Società.

In particolar modo sono stati analizzati, a mero titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:

- la storia della Società e il contesto societario;
- il settore di appartenenza;
- l'assetto organizzativo (formalizzato in organigrammi aziendali, ordini di servizio, etc.);
- il sistema di corporate governance esistente;
- il sistema delle procure e delle deleghe;
- i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, anche con riferimento ai contratti di servizio che regolano i rapporti infragruppo;
- la modalità tipiche di conduzione del business;
- la tipologia delle relazioni e delle attività (es. commerciale, finanziaria, di controllo, regolamentare, di rappresentanza, di contrattazione collettiva, etc.) intrattenute con pubbliche amministrazioni;
- i casi di eventuali e presunte irregolarità avvenute in passato;
- le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all'interno della Società per lo svolgimento delle attività aziendali.

Sulla base delle analisi preliminari sono state quindi identificate le funzioni aziendali coinvolte nelle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla commissione dei reati indicati, nonché i soggetti appartenenti a tali funzioni che occupano ruoli chiave nell'organizzazione aziendale, c.d. Key Officers, al fine di poter condurre le interviste relative alla successiva fase di indagine.

Ai fini della preparazione del presente documento, la Società ha quindi proceduto, mediante interviste con i Key Officers e l'analisi documentale:

- all'individuazione delle Attività Sensibili, ovvero le aree in cui è possibile che siano commessi i reati presupposto indicati nel Decreto ritenuti applicabili per BMW Milano e delle possibili modalità attuative dei reati stessi;
- all'identificazione delle modalità operative di esecuzione delle Attività Sensibili, dei soggetti coinvolti e del sistema di ripartizione delle responsabilità;
- all'autovalutazione dei rischi (cd. "Control & Risk Self Assessment") di commissione di reato e del sistema di controllo interno idoneo a prevenire comportamenti potenzialmente illeciti;
- all'identificazione di adeguati presidi di controllo, necessari per la prevenzione dei reati suddetti o per la mitigazione del rischio di commissione;
- l'identificazione delle eventuali carenze e/o ambiti di miglioramento dei presidi di controllo.

La fase conclusiva del Progetto è rappresentata dalla stesura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo la cui struttura è stata descritta in apertura del presente documento.

Nel Modello sono stati quindi individuati, alla luce dei risultati delle attività di Control & Risk Self Assessment, i principi generali di comportamento e le regole di prevenzione, che devono essere attuate per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati presupposto rilevanti per la Società. A tal fine, la Società ha tenuto conto degli strumenti di controllo e di prevenzione già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo Statuto, il sistema di deleghe e procure, i contratti nonché le procedure e istruzioni operative redatte dalle singole funzioni aziendali.

In particolare i risultati dell'analisi condotte e descritte in precedenza riconducibili al Control & Risk Self Assessment, ivi comprese le esemplificazioni delle possibili modalità di commissione dei reati nell'ambito delle

Attività Sensibili, nonché i protocolli specifici individuati dalla Società sono contenuti o richiamati nella documentazione in cui sono formalizzate le evidenze emerse dal CRSA. Tale documentazione costituisce presupposto e parte integrante del presente Modello.

La documentazione in formato elettronico e/o cartaceo inerente la Società e gli output prodotti nelle diverse fasi del Progetto sono stati archiviati e resi disponibili in uno specifico archivio consultabile dai componenti dell'OdV.

Si precisa che l'esame del complesso delle attività aziendali ha condotto ad escludere la possibilità di commissione dei reati contro la personalità individuale, in materia di pornografia e prostituzione minorile, dei reati transnazionali, dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, dei reati in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, nonché dei reati in materia di c.d. market abuse (non essendo BMW Milano S.r.l. emittente di strumenti finanziari e non effettuando nessun tipo di operazione su strumenti finanziari). Tali reati non hanno trovato pertanto valutazione specifica, né relativa rappresentazione nelle attività di risk assessment in precedenza descritte.

Ai fini della prevenzione di tutte le suddette categorie di reato troveranno comunque applicazione i principi e i presidi contenuti nel Codice Etico.

Analogamente, ai fini della prevenzione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci nei confronti dell'Autorità Giudiziaria varranno i principi ed i presidi contenuti nel Codice Etico.

4.6. Le componenti del Modello

Il Modello predisposto da BMW Milano si fonda su un sistema strutturato ed organico di procedure e di regole nonché di meccanismi e strumenti di controllo. Le componenti di questo sistema di organizzazione, gestione e controllo che costituiscono il Modello di BMW Milano sono riconducibili ai seguenti "sotto-sistemi":

- **Sistema di principi etici e regole di comportamento.** La Società ritiene indispensabile che i propri Collaboratori, gli organi societari ed i loro componenti, i terzi coinvolti in maniera significativa nei Processi Sensibili, ivi compresi i Procuratori Terzi, rispettino i principi etici e regole generali di comportamento nello svolgimento delle proprie attività e nella gestione dei rapporti con colleghi, business partner, clienti, fornitori e con la Pubblica Amministrazione. In particolare tale sistema di norme comportamentali è costituito dal Codice Etico, All. 21.1 del presente Modello, nonché dai principi espressi nei par. 10.3, 11.3, 11.4, 12.3, 13.3, 14.3, 15.3, 16.3, 17.3, 18.3, 19.3, 20.3 della Parte Speciale e nelle procedure aziendali ivi richiamate;
- **Sistema organizzativo.** Il sistema è in particolare costituito e formalizzato dai seguenti elementi:
 - Organigramma della Società (di cui al par. 8 del Modello);
 - Job Description delle varie posizioni aziendali;
 - Sistema di deleghe interne;
 - Eventuali altri elementi, come ordini di servizio, istruzioni operative etc.
- **Sistema autorizzativo.** Il sistema autorizzativo è costituito dai seguenti elementi:
 - Procure formalizzate;
 - Sistema di deleghe interne;
 - Istruzioni e procedure interne che definiscono i poteri autorizzativi e il processo di autorizzazione per le singole attività svolte.

Si rimanda a tale proposito allo statuto di BMW Milano, ai verbali del Consiglio di Amministrazione con il quale sono state conferite deleghe al Presidente e all'Amministratore Delegato; alle procure conferite; alla

procedura “NL01 - Processi decisionali e Regolamentazione interna delle firme” , richiamata al par. 10.3 del Modello;

- **Sistema di controllo.** Il sistema di controllo è caratterizzato dai seguenti principi e strumenti:
 - Segregazione dei compiti tra chi esegue operativamente un'attività, chi la controlla, chi la autorizza e chi la registra (ove applicabile);
 - 4 Eyes Principles;
 - Esistenza di procedure che descrivono le modalità di esecuzione delle attività dei Processi Sensibili, definendo i ruoli e le responsabilità nonché i poteri autorizzativi dei soggetti coinvolti (formalizzando in questo modo la segregazione dei compiti). Indicano inoltre le modalità di controllo e monitoraggio del processo e definiscono le modalità di documentazione delle attività e dei controlli svolti;
 - Tracciabilità e documentabilità ex-post; in particolare le attività condotte nell'ambito dei Processi Sensibili devono trovare adeguata formalizzazione, con particolare riferimento alla documentazione predisposta nell'ambito della realizzazione delle stesse. Per la salvaguardia del patrimonio documentale ed informativo aziendale devono inoltre essere previste adeguate misure di sicurezza a presidio del rischio di perdita e/o alterazione della documentazione riferita ai Processi Sensibili o di accessi indesiderati ai dati/documenti;
 - Controlli preventivi e verifiche ex-post, manuali e automatici: si riferiscono all'esistenza di presidi manuali e automatici idonei a prevenire la commissione dei reati presupposti dal D.Lgs. 231/01 o a rilevare ex-post delle irregolarità che potrebbero contrastare con le finalità del presente Modello. Tali controlli sono ad esempio riconducibili ai seguenti aspetti: protezione dei sistemi automatici quali accesso, back-up dei dati etc.; riconciliazioni/quadrature dati; monitoraggio/verifica ex-post delle attività più significative/dei dati più sensibili; reportistica sulle attività svolte e invio al livello gerarchicamente superiore.

I principi di controllo descritti in precedenza sono in particolare richiamati ed esplicitati nei par. 10.3, 11.3, 11.4, 12.3, 13.3, 14.3, 15.3, 16.3, 17.3, 18.3, 19.3, 20.3 della Parte Speciale e nelle procedure aziendali ivi richiamate;

- **Sistema di formazione del personale.** Il sistema di formazione del personale è riconducibile a due principali ambiti:
 - programma di informazione e formazione specifico per le mansioni svolte (ovvero un programma di informazione e formazione periodico e sistematico, rivolto ai Collaboratori coinvolti nelle mansioni stesse con la finalità di garantire un livello adeguato delle competenze specifiche richieste per il corretto svolgimento delle varie mansioni);
 - programma di formazione relativo al Modello (come meglio descritto nel paragrafo 7 del Modello). Le singole componenti del Modello si traducono, sono attuate e/o formalizzate attraverso diverse modalità, ad esempio tramite istruzioni operative, procedure aziendali, regole e norme diffuse ai destinatari del Modello, attività di controlli ecc..

5 - ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 - Composizione, nomina e compenso dell'Organismo di Vigilanza

5.1.1 Composizione e nomina

<omissis>

5.1.2 Compenso dell'OdV

<omissis>

5.2 Requisiti, durata in carica e cause di decadenza

5.2.1 Requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità ed indipendenza

<omissis>

5.2.2. Durata in carica e cause di decadenza.

<omissis>

5.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

<omissis>

5.4. Modalità operative

<omissis>

5.5. Reporting dell'Organismo di Vigilanza e Controllo nei confronti degli organi societari

<omissis>

5.6. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e Controllo

<omissis>

5.7. Segnalazioni in materia di whistleblowing

<omissis>

5.8 Conservazione delle informazioni

<omissis>

5.9 Funzioni di indirizzo e coordinamento dell'Organismo di Vigilanza e Controllo di BMW Italia S.p.A. rispetto all'OdV di BMW Milano S.r.l.

<omissis>

6. SISTEMA DISCIPLINARE

Le norme disciplinari che seguono sono state elaborate in funzione di quanto disposto dal D.Lgs. 231/01.

Gli artt. 6 e 7 di tale provvedimento prevedono che gli enti che adottano ed attuano efficacemente modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei, con un correlato sistema di sanzioni "disciplinari" per il caso di inosservanza delle regole da essi dettate, vengano esonerati da responsabilità per eventuali reati, commessi da loro Collaboratori e da altri soggetti (quali Amministratori, sindaci e membri dell'OdV) nell'interesse della Società.

L'esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle regole di condotta, delle prescrizioni e delle procedure interne previste dal Modello è, infatti, indispensabile per garantire l'effettività del Modello stesso.

L'applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto indipendente dallo svolgimento e dall'esito di eventuali procedimenti penali o amministrativi avviati dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/01 ovvero una fattispecie penale o amministrativa rilevante ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. Infatti, le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire illecito penale o amministrativo e che l'Autorità Giudiziaria o Amministrativa intenda perseguire tale illecito.

La commissione o il concorso nella commissione di tali reati, da parte dei summenzionati soggetti persone fisiche, sono sanzionati dal Codice Penale, mentre, sul piano del rapporto di lavoro, le conseguenze non possono che essere quelle previste dall'art. 2119 c.c., senza la corresponsione di qualsivoglia indennità a favore del lavoratore. Le regole che seguono disciplinano, invece, le conseguenze sul piano disciplinare delle violazioni dei principi del Codice Etico, nonché del Modello (o anche di uno dei suoi elementi), che BMW Milano ha adottato, a norma del citato decreto, per prevenire la commissione dei suddetti reati.

Tali regole integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole del "CCNL delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi" in tema di sanzioni disciplinari.

<omissis>

6.1. Regole disciplinari per i Collaboratori

<omissis>

6.1.1 Regole disciplinari per i Collaboratori dirigenti

<omissis>

6.2. Regole disciplinari per amministratori, sindaci, componenti dell'Organismo di Vigilanza

<omissis>

6.3 Soggetti terzi

<omissis>

7. DIFFUSIONE DEL MODELLO E DEL CODICE ETICO - FORMAZIONE

<omissis>

Quanto alla diffusione del Codice Etico (All. 21.1.), si rinvia alle modalità descritte al capitolo 5 dello stesso.

Inoltre, al fine di consentire la piena operatività del Modello, BMW Milano S.r.l.:

- a) garantisce la tempestiva diffusione tra i Destinatari del Modello e dei successivi aggiornamenti e modifiche;
- b) fornisce ai Collaboratori un adeguato sostegno formativo e informativo, anche al fine di consentire la risoluzione di dubbi interpretativi relativi a disposizioni contenute nel Modello;
- c) garantisce che i Collaboratori che dovessero segnalare violazioni del Modello non siano soggetti ad alcuna forma di ritorsione, garantendo, se richiesto, il loro anonimato.

Quanto ai punti ora elencati, nell'ambito specifico della formazione destinata ai Collaboratori, BMW Milano S.r.l. organizza due diverse tipologie di corsi di formazione:

- una dedicata a tutti i Collaboratori, indipendentemente dalla loro operatività all'interno di Processi/aree a rischio;

- una dedicata esclusivamente ai Collaboratori coinvolti nei Processi Sensibili (secondo l'elencazione di cui alla Parte Speciale del Modello).

Le sessioni di tali corsi si svolgeranno periodicamente e la partecipazione alle stesse sarà oggetto di apposito monitoraggio, nel rispetto delle procedure specifiche in materia di formazione.

La formazione deve fornire informazioni almeno in riferimento: al quadro normativo di riferimento (D.Lgs. 231/01 e Linee Guida di Confindustria); al Modello adottato dalla Società; al Codice Etico della Società; a casi aziendali di applicazione della normativa; ai presidi e protocolli introdotti a seguito dell'adozione del Modello stesso. L'OdV ne valuta l'efficacia in termini di pianificazione, contenuti, aggiornamento, tempistiche, modalità e identificazione dei partecipanti.

Della formazione effettuata viene tenuta puntuale registrazione.

La partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati è obbligatoria: conseguentemente, la mancata partecipazione sarà sanzionata ai sensi del Sistema Disciplinare contenuto nel Modello.

BMW Milano S.r.l. incoraggia contributi costruttivi sui contenuti del Modello e del Codice Etico da parte dei Collaboratori, sia nella fase di attuazione sia nella fase successiva, allorché dovessero essere evidenziate carenze dello stesso o necessità di un suo aggiornamento (in seguito ad evoluzioni normative o delle più affermate prassi internazionali, nonché per esperienza acquisita nell'applicazione del Modello e del Codice Etico medesimi), che dovranno essere segnalate all'OdV.

Parte Speciale

8. Struttura della Società (valevole alla data di emissione del documento)

<omissis>

9. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

<omissis>

10. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

10.1. Identificazione delle attività “a rischio 231”

<omissis>

10.2. I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Milano S.r.l.

Alla luce delle attività/operazioni sensibili sopra elencate, si indicano di seguito quali reati risultano potenzialmente realizzabili nell'ambito dei rapporti tra BMW Milano e la P.A., descrivendo brevemente le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 agli artt. 24 e 25:

- Concussione (art. 317 c.p. – art. 25 D.Lgs. 231/01)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/01; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 stesso, nell'ipotesi in cui un Collaboratore o un soggetto esterno che opera in nome e per conto di BMW Milano concorra nel reato del Pubblico Ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un interesse o vantaggio alla Società).

- Corruzione per l'esercizio della funzione o per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p. – art. 25 D.Lgs. 231/01)

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un Pubblico Ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti inerenti l'esercizio della sua funzione o per compiere atti contrari ai suoi doveri d'ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del Pubblico Ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di revisione veicoli) sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio nell'ipotesi in cui un maresciallo della Guardia di Finanza o un Ispettore del Lavoro accetti denaro da un Dirigente di BMW Milano S.r.l. per omettere di verbalizzare alcune irregolarità riscontrate in sede di accertamento fiscale ovvero a seguito di una verifica in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro a carico di BMW Milano S.r.l.).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale.

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p. – art. 25 D.Lgs. 231/01)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione posto in essere da un Soggetto Apicale o da un soggetto ad esso subordinato di BMW Milano S.r.l., il Pubblico Ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p. – art. 25 D.Lgs. 231/01)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui BMW Milano S.r.l. sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, un soggetto apicale della Società stessa corrompa il Magistrato chiamato a conoscere del detto giudizio.

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p. – art. 25 D.Lgs. 231/01)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, co. 2 n. 1, c.p. – art. 24 D.Lgs. 231/01)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per ottenere il rilascio di una autorizzazione, i Collaboratori della Società forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), in modo idoneo da indurre in errore la Pubblica Amministrazione stessa ed al fine di ottenere il rilascio del provvedimento pur in difetto dei requisiti prescritti.

- Erode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p. – art. 24 D.Lgs. 231/01)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un Collaboratore della Società, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, ottenga un ingiusto profitto per la Società arrecando danno a terzi appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

10.3. Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione

<omissis>

11. REATI SOCIETARI

11.1. Identificazione delle attività “a rischio 231”

<omissis>

11.2. I reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Milano S.r.l.

Individuate le suddette attività “a rischio 231”, si indicano di seguito quali sono i reati societari che potrebbero astrattamente essere realizzati, in BMW Milano, nello svolgimento delle stesse, descrivendo brevemente le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 all'art. 25 ter:

- False comunicazioni sociali, previste dall'art. 2621 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di BMW Milano i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della Società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.
- Impedito controllo, previsto dall'art. 2625 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori di BMW Milano i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o al Collegio Sindacale.
- Indebita restituzione dei conferimenti, prevista dall'art. 2626 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori di BMW Milano i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori di BMW Milano che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati

per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- Operazioni in pregiudizio dei creditori, previste dall'art. 2629 c.c. e costituite dalla condotta degli amministratori di BMW Milano i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
- Formazione fittizia del capitale, prevista dall'art. 2632 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori di BMW Milano i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.
- Corruzione tra privati, prevista dall'art. 2635 c.c. e costituita dalla condotta di un esponente di BMW Milano che dà o promette denaro o altra utilità ad un esponente di un'altra società (amministratore, direttore generale, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaco, liquidatore o soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei primi), affinché questi compia od ometta atti (ad es. accordi un importante contratto a BMW Milano S.r.l.) in violazione degli obblighi inerenti il suo ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società alla quale appartiene.
- Illecita influenza sull'assemblea, prevista dall'art. 2636 c.c. e costituita dalla condotta degli amministratori i quali, con atti simulati o fraudolenti, determinano la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
- Aggiotaggio, prevista dall'art. 2636 c.c., che si configura nel caso di diffusione, da parte di soggetti apicali di BMW Milano, di notizie false idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di azioni non quotate, qualora ciò sia posto in essere nell'interesse o a vantaggio di BMW Milano stessa.
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.), che si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, nelle comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza (tra le quali rientra il Garante per la Privacy) previste dalla legge espongono fatti non veri (ancorché oggetto di valutazioni) sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società ovvero occultano con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, oppure qualora tali soggetti ostacolano consapevolmente, in qualsiasi forma (anche omettendo le comunicazioni dovute) le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

11.3. Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati societari

<omissis>

11.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione del reato di corruzione tra privati

<omissis>

12. REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO

12.1. Identificazione delle attività “a rischio 231”

<omissis>

12.2 I reati in materia di riciclaggio (art. 25 octies del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Milano S.r.l.

Individuate le suddette attività “a rischio 231”, si indicano di seguito quali sono i reati in materia di riciclaggio che potrebbero astrattamente essere realizzati, in BMW Milano, nello svolgimento delle stesse, descrivendo brevemente le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 all'art. 25 octies:

- Ricettazione (art. 648 c.p.): Tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o altri un profitto; ad esempio qualora un dirigente di BMW Milano – a ciò preposto- concorra nell’acquisto di beni per la Società a prezzi notevolmente inferiori a quelli normalmente praticati sul mercato, perché provenienti da un illecito penale (ad esempio in quanto derivanti da furto).
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.): Tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o cose provenienti da delitto non colposo ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio in ipotesi di acquisto di un bene aziendale versando al fornitore, quale corrispettivo, denaro proveniente a mezzo bonifico bancario da un Paese a rischio terrorismo o Paradiso fiscale, ovvero di denaro contante incassato da un cliente “sospetto”.
- Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.): Tale ipotesi di reato si può configurare nel caso in cui taluno impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ad esempio in ipotesi di incasso da un cliente, a mezzo bonifico bancario proveniente da un Paese a rischio terrorismo o Paradiso fiscale, di ingenti somme di denaro di provenienza illecita (ad es. provento di attività criminali, estorsione ecc.) e successivo reimpiego di tali somme in investimenti finanziari per BMW Milano.
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.): Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, avendo concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa; ad esempio, qualora il personale della Società, mediante l’utilizzo di fatture per operazioni (anche intercompany) di approvvigionamento di beni o servizi in realtà inesistenti, evada le imposte sui redditi o sul valore aggiunto della Società e impieghi le risorse finanziarie così ottenute nell’attività della stessa.

12.3. Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati in materia di riciclaggio

<omissis>

13. REATI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

13.1. Identificazione delle attività “a rischio 231”: la gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro

<omissis>

13.2 I reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro (art. 25 septies del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Milano S.r.l.

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 231/01 che sono configurabili nell’ambito delle attività svolte da BMW Milano S.r.l. sono i seguenti:

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.) – L’art. 25 septies, primo comma, del D.Lgs. 231/01 introduce, quale reato sanzionato ai sensi del decreto stesso, il delitto di omicidio colposo commesso con violazione dell’articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero del D.Lgs. n. 81/2008. L’art. 25 septies, secondo comma, sanziona altresì il delitto di omicidio colposo di cui all’art. 589 del Codice Penale qualora esso sia commesso, in generale, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Ai sensi dell’art. 589 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato “chiunque cagiona per colpa la morte di una persona”; ai sensi del terzo comma del detto articolo, costituisce circostanza aggravante l’aver commesso il fatto con violazione delle “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”.

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, adottate in azienda, determini un incidente sul lavoro che cagioni la morte di un Collaboratore di BMW Milano. Ad esempio, in ipotesi di morte a seguito di un incendio divampato in un'officina presso una delle sedi operative della Società, a causa di un cortocircuito dell'impianto elettrico di un ponte per il sollevamento di veicoli, in relazione al quale era stata negligenzemente omessa, da parte dei soggetti aziendali a ciò preposti, la periodica verifica di funzionalità e sicurezza.

- Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.) – L'art. 25 septies introduce altresì, quale reato sanzionato dal D.Lgs. 231/01, il delitto di lesioni personali colpose di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice Penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Ai sensi dell'art. 590 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato "chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale"; costituisce circostanza aggravante, ai sensi del terzo comma del detto articolo, il fatto di aver cagionato la lesione personale con violazione delle "norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro". Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro determini un incidente sul lavoro che cagioni a un Collaboratore di BMW Milano una lesione personale grave ovvero gravissima. Ad esempio, qualora un Collaboratore di BMW Milano, con mansioni di meccanico presso una delle sedi operative della Società, durante l'utilizzo di attrezzature per la movimentazione di un carico di gomme, subisca una lesione ad un arto –giudicata guaribile in oltre 40 giorni- a cagione del malfunzionamento di detta attrezzatura, non riparata tempestivamente nonostante la precedente segnalazione proveniente dal Collaboratore stesso.

13.3 Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro

<omissis>

14. REATI INFORMATICI

14.1. Identificazione delle attività "a rischio 231": la gestione del sistema informatico

<omissis>

14.2 I reati informatici (art. 24 bis del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Milano S.r.l.

Si indicano di seguito quali reati informatici risultano potenzialmente applicabili per BMW Milano S.r.l., descrivendo brevemente le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 all'art. 24bis:

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un Collaboratore della Società falsifichi un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria. A tal fine, per "documento informatico" si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, con esclusione dunque dei programmi informatici. Ad esempio, un Collaboratore di BMW Milano S.r.l. ruba la smart card necessaria per utilizzare la firma digitale "forte" di un amministratore delegato di un'azienda concorrente, al fine di modificare un documento informatico avente valore legale, laddove per firma digitale "forte" si intende la firma elettronica la cui provenienza e integrità è stata preventivamente certificata da un Ente certificatore legalmente autorizzato.
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un Collaboratore della Società si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà

espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. A tal fine, per “sistema informatico” si intende qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l’esecuzione di un programma per elaboratore, compiono l’elaborazione automatica di dati (si è ritenuto, ad es., che anche un semplice personal computer possa essere considerato un vero e proprio sistema, per la ricchezza dei dati contenuti). Ad esempio, un Collaboratore di BMW Milano S.r.l. accede, anche indirettamente tramite un apposito programma (“spyware”), al computer di un’azienda concorrente al fine di visualizzare le banche dati commerciali del concorrente, al fine di carpire informazioni utili per il proprio business.

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un Collaboratore della Società abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici o parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di recare un danno ad altri. Ad esempio, un Collaboratore di BMW Milano S.r.l. si procura un codice d’accesso (password, smart card, ecc.) idoneo ad introdursi da remoto nella rete aziendale di una società concorrente, al fine di carpire informazioni utili per il proprio business.

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un Collaboratore della Società si procuri, diffonda, comunichi o consegni un programma informatico avente per scopo o per effetto di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l’interruzione (totale o parziale) o l’alterazione del suo funzionamento. Ad esempio, un Collaboratore di BMW Milano S.r.l. diffonde, all’interno del sistema informatico appartenente all’azienda concorrente, un virus contenuto in un supporto rimovibile (chiave USB, CD, DVD), o tramite posta elettronica, che diffondendosi e riproducendosi mina la funzionalità di detto sistema.

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un Collaboratore della Società intercetti fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Il reato si configura altresì qualora si riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle predette comunicazioni. Ad esempio, un Collaboratore di BMW Milano S.r.l. invia continuamente messaggi di posta elettronica (spam) ad un’azienda concorrente al fine di rallentare o bloccare le reti e i servizi di posta elettronica.

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un Collaboratore, ad esempio un Collaboratore di BMW Milano S.r.l. installa in alcuni terminali aziendali di un competitor un software (“trojan horse” o “spyware”) che contiene una scheda che consente di intercettare informazioni riservate utili per la Società.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un Collaboratore della Società distrugga, deteriori, cancelli, alteri o renda inservibili, anche parzialmente, informazioni, dati o programmi informatici altrui. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante. Ad esempio, un dirigente di BMW Milano S.r.l. assolda un hacker che modifica il sito web dell’azienda concorrente (cosiddetto “web defacing”), facendo apparire informazioni false o tali da compromettere la reputazione dell’azienda stessa.

- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un Collaboratore della Società distrugga, deteriori, cancelli o renda inservibili informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un Collaboratore della Società distrugga, danneggi, deteriori, o renda inservibili, anche parzialmente, sistemi informatici o telematici altrui. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante. Ad esempio, un Collaboratore di BMW Milano S.r.l. trasmette una e-mail contenente virus ai sistemi informatici appartenenti ad un’azienda concorrente, provocando un malfunzionamento dei sistemi informatici utilizzati dalla stessa azienda, paralizzandone l’attività lavorativa.

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o un Collaboratore della Società distrugga, danneggi, deteriori, renda inservibili, anche parzialmente, i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità,

ovvero ne ostacoli il corretto funzionamento. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema, costituisce una circostanza aggravante. Ad esempio, un Collaboratore di BMW Milano S.r.l. inserisce dei virus nei sistemi informatici appartenenti alla società fornitrice di utilities, provocando un malfunzionamento del sistema di rendicontazione dei consumi effettuati da BMW Milano S.r.l. stessa, a vantaggio della Società.

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno. Trattandosi di un reato proprio, lo stesso sarà configurabile in relazione a BMW Milano S.r.l. qualora la condotta venga posta in essere in concorso con il soggetto “che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche”. Ad esempio, un Collaboratore di BMW Milano S.r.l. corrompe un certificatore al fine di ottenere un certificato in realtà appartenente ad una persona fittizia.

14.3. Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati informatici

<omissis>

15. REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

15.1. Identificazione delle attività “a rischio 231”

<omissis>

15.2 I reati in materia di criminalità organizzata (art. 24 ter del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Milano S.r.l.

L'inserimento, nell'ambito del D.Lgs. 231/2001, dei reati di criminalità organizzata trova fondamento nella Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio Europeo del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, avente come obiettivo il riavvicinamento del diritto penale sostanziale degli Stati membri dell'Unione Europea per il contrasto comune al crimine organizzato e richiamante anche l'obbligo per gli Stati dell'UE di prevedere una responsabilità per le persone giuridiche in relazione ai delitti associativi.

I reati considerati presuppongono condotte lesive dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento del vivere civile, tendendo alla protezione di beni e valori essenziali alla pacifica convivenza associata ed all'ordinato funzionamento dell'ordinamento democratico.

In particolare, il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p.) si caratterizza per la presenza dei seguenti elementi:

- esistenza di un vincolo associativo tra almeno tre soggetti, tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati dall'associazione;
- esistenza di un programma criminoso (ovvero volto alla realizzazione di una serie di delitti, c.d. “delitti fine”) a carattere indeterminato, per quanto concerne il numero, le modalità, i tempi, gli obiettivi dei delitti programmati (che possono anche essere della stessa specie);
- esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, che sia idonea ed adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira. Tale struttura organizzativa, pur potendo anche essere preesistente alla ideazione criminosa e già adibita a finalità lecite, deve tuttavia distinguersi dalla normale struttura organizzativa societaria;
- elemento psicologico: coscienza e volontà di far parte di un impegno collettivo permanente e di svolgere i propri compiti al fine di compiere i delitti oggetto del programma criminoso.

<omissis>

15.3. Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati in materia di criminalità organizzata

<omissis>

16. REATI DI FALSO IN MATERIA DI PROPRIETA' INDUSTRIALE

16.1. Identificazione delle attività “a rischio 231”

<omissis>

16.2. I reati di falso in materia di proprietà industriale (art. 25bis, lett. fbis del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Milano S.r.l.

Individuate nel precedente paragrafo 16.1 le suddette attività “a rischio 231”, si indicano di seguito i reati di falso in materia di proprietà industriale che potrebbero astrattamente essere realizzati, in BMW Milano, nello svolgimento delle stesse, descrivendo brevemente le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 all'art. 25bis, lett. fbis:

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).** Tale ipotesi di reato si configura qualora taluno, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, a uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Le pene sono aumentate per chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Tale delitto è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Ad esempio, tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente di BMW Milano materialmente falsifichi il marchio o segno distintivo apposto ad un bene (ad esempio pneumatici per autoveicoli),

- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).**

Tale ipotesi di reato si configura quando, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., taluno introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Al di fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, è punito colui che detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui sopra. Tale delitto è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Ad esempio, tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente dell'Ufficio Acquisti della Società introduca nel territorio dello Stato a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato, un prodotto –ad esempio pneumatici per autoveicoli– che sa essere contrassegnato con un marchio (ad es. il marchio Pirelli) o un segno distintivo, nazionale o estero, contraffatto o alterato.

16.3. Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati di falso in materia di proprietà industriale

<omissis>

17. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

17.1. Identificazione delle attività “a rischio 231”

<omissis>

17.2. I reati contro l'industria ed il commercio (art. 25 bis.1 del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Milano S.r.l.

Individuate nel precedente paragrafo 17.1 le suddette attività “a rischio 231”, si indicano di seguito i reati contro l'industria ed il commercio che potrebbero astrattamente essere realizzati, in BMW Milano, nello svolgimento delle stesse, descrivendo brevemente le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 all'art. 25 bis.1:

- **Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)**

Il reato si configura qualora taluno adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio. Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente di BMW Milano si adoperi per far danneggiare e rendere inagibili sistematicamente i locali dei rivenditori di una casa automobilistica concorrente, al fine di ostacolarne le vendite, a vantaggio delle vendite dei veicoli BMW.

- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)**

Il reato si configura qualora taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia. Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente di BMW Milano ponga in essere minacce al fine di indurre i rivenditori di una casa automobilistica concorrente a non praticare determinate campagne di sconto, a vantaggio dei veicoli BMW.

- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

Tale reato si configura quando taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente di BMW Milano consegnasse ad un cliente finale un veicolo avente caratteristiche diverse da quelle dichiarate al momento della vendita, con vantaggio per BMW Milano.

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

Tale reato si configura qualora taluno ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente di BMW Milano ponga in vendita beni (ad es. pezzi di ricambio) recanti marchi o segni distintivi tali da indurre in inganno il cliente finale circa la qualità/provenienza del prodotto venduto.

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriali (art. 517-ter c.p.)**

Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., tale reato si configura quando taluno, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. In questi casi, i delitti sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente di BMW Milano commercializzasse pezzi di ricambio/accessori, acquistati da fornitori locali, con la consapevolezza che si tratta di beni realizzati dal fornitore usurpando un titolo di proprietà industriale altrui.

17.3. Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati contro l'industria ed il commercio

<omissis>

18. REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

18.1. Identificazione delle attività “a rischio 231”

<omissis>

18.2. I reati in violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Milano S.r.l.

Individuate nel precedente paragrafo 18.1 le suddette attività “a rischio 231”, si indicano di seguito i reati in violazione del diritto d'autore che potrebbero astrattamente essere realizzati, in BMW Milano, nello svolgimento delle stesse, descrivendo brevemente le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 all'art. 25 novies:

- Immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (art. 171, comma 2, lett. abis e 3 comma L. del 22 aprile 1941, n. 633).

Il reato si configura qualora taluno, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. La pena è aumentata se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente di BMW Milano immetta abusivamente sul sito internet della Società o su un social network un'opera coperta dal diritto d'autore (ad es. un brano di un film, di un'opera letteraria, un brano musicale), al fine di pubblicizzare beni o servizi BMW.

- Riproduzione ad altre azioni illecite su programmi per elaboratore e su banche dati (art. 171 bis L. del 22 aprile 1941, n. 633).

Tale fattispecie è rivolta alla tutela del software (comma 1) e delle banche dati (comma 2). In particolare, il primo comma considera quale oggetto materiale della fattispecie i programmi per elaboratore ed i programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae, mentre le condotte tipizzate consistono nella abusiva duplicazione dei primi ovvero nella distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale concessione in locazione dei secondi, nonché in relazione a vicende volte unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il comma secondo, invece, contempla le condotte di riproduzione su supporti non contrassegnati Siae, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione ovvero dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 64 quinquies e 64 sexies della medesima Legge n. 633/1941, nonché di estrazione o reimpiego di banche dati in violazione degli artt. 102 bis e 102 ter della stessa Legge n. 633/1941 ovvero, infine, di distribuzione, vendita, locazione di banche dati (sempre, evidentemente, prive del previsto contrassegno Siae). Entrambe le disposizioni prevedono che tali condotte siano sorrette dal fine di profitto.

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente di BMW Milano abusivamente duplichi le licenze software acquistate localmente per BMW Milano al fine di utilizzarle su un numero maggiore di terminali ed ottenere così un risparmio di spesa.

- Riproduzione ed altre azioni illecite su opera dell'ingegno o altre opere tipiche destinate al circuito televisivo o supporti analoghi (art. 171 ter, co. 1 lett. a-b) L. del 22 aprile 1941, n. 633).

La disposizione di cui all'art. 171 ter costituisce allo stato attuale la ‘norma portante dell'intero sistema di tutela penale in materia, prevedendo una molteplicità di condotte idonea a coprire un amplissimo spettro di possibili violazioni della disciplina in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, con espressa esclusione delle ipotesi di uso meramente personale.

Tale fattispecie di reato potrebbe astrattamente realizzarsi qualora un esponente di BMW Milano abusivamente duplichi e diffonda nell'ambito di un evento promozionale, con il concorso della agenzia eventi incaricata, opere

musicali o comunque protette dal diritto d'autore senza pagamento dei relativi diritti.

18.3. Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati in violazione del diritto d'autore

<omissis>

19. I REATI AMBIENTALI

<omissis>

19.1. Identificazione delle attività "a rischio 231"

<omissis>

19.2. I reati ambientali (art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01) rilevanti per BMW Milano S.r.l.

Individuate nel precedente paragrafo 19.1 le suddette attività "a rischio 231", si indicano di seguito i reati ambientali che potrebbero astrattamente essere realizzati, in BMW Milano, nello svolgimento delle stesse, descrivendo brevemente le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/01 all'art. 25 undecies:

Fattispecie di reato in materia di rifiuti

Art. 256 - Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata

Comma 1

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni" (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

Comma 3

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 5

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).

Comma 6, primo periodo

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Art. 258 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Comma 4, secondo periodo

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Art. 259 - Traffico illecito di rifiuti

Comma 1

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Art. 260 - Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti

Comma 1

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Comma 2

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo

scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Art. 260 bis - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

1<omissis>

Comma 6

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Comma 7

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Comma 8

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi

Fattispecie di reato in materia di scarichi idrici industriali

Art. 137 - Sanzioni penali

Comma 2

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 3

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Comma 5

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi

fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 11

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Comma 13

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Fattispecie di reato in tema di siti inquinati

Art. 257 - Bonifica dei siti:

Comma 1

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

Fattispecie di reato in tema di utilizzo di sostanze lesive dell'ozono

Legge 549/1993, art. 3_- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 6

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Fattispecie di reato in tema di inquinamento ambientale

Inquinamento ambientale (art. 452 – bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 – quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli **452-bis** e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

19.3 Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione dei reati ambientali

La presente sezione illustra i principi di controllo e le prescrizioni specifiche che dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati ambientali.

<omissis>

Protocolli specifici di comportamento e controllo del processo di definizione e diffusione di disposizioni organizzative e di un sistema formalizzato di ruoli, poteri e deleghe con riferimento alle tematiche ambientali:

<omissis>

Protocolli specifici di comportamento e controllo del processo di definizione di policy, procedure e disposizioni operative formalizzate che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo di gestione ambientale:

<omissis>

Protocolli specifici di comportamento e controllo che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nell'Attività Sensibile "Gestione dei rifiuti":

<omissis>

Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo specifico che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nell'Attività Sensibile "Gestione degli scarichi idrici industriali":

<omissis>

Protocolli specifici di comportamento e controllo che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nell'Attività Sensibile "Gestione accadimento di un evento potenzialmente contaminante del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee (bonifica siti inquinati)":

<omissis>

Principi specifici e componenti del sistema di organizzazione, gestione e controllo specifico che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nell'Attività Sensibile "Gestione delle sostanze lesive dell'ozono":

<omissis>

Protocolli specifici di comportamento e controllo relativi alla definizione ed attuazione di un programma di informazione, formazione ed addestramento periodico e sistematico dei Collaboratori coinvolti nel processo della gestione dei rischi in materia di ambiente e tracciabilità dell'avvenuta informazione e formazione dei lavoratori

<omissis>

Protocolli specifici di comportamento e controllo relativi al monitoraggio, alla sorveglianza e al controllo operativo

<omissis>

Protocolli specifici di comportamento e controllo relativi a tracciabilità e verificabilità ex post dei flussi informativi

<omissis>

Protocolli specifici di comportamento e controllo relativi ai controlli e prescrizioni specifiche in materia di ambiente connessi alla stipula di un contratto di appalto e subappalto, d'opera o di somministrazione

<omissis>

20. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE

20.1. Identificazione delle attività "a rischio 231"

<omissis>

20.2. Il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del D.Lgs. 231/01) rilevante per BMW Milano S.r.l.

Individuata nel precedente paragrafo 21.1 la suddetta attività "a rischio 231", si indica di seguito il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che potrebbe astrattamente essere realizzato in BMW Milano nello svolgimento della stessa, descrivendo brevemente la fattispecie penale contemplata nel D.Lgs. 231/01 all'art. 25 duodecies:

Si premette che l'articolo 2 del D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (recante "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") ha introdotto nel Decreto l'articolo 25-duodecies, rubricato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" prevedendo la responsabilità amministrativa degli enti per il reato previsto dall'art. 22, comma 12-bis del D.lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero).

Articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (NDR: ovvero a “situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”).

20.3. Principi di controllo e prescrizioni specifiche per la prevenzione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

<omissis>

21. ALLEGATI

<omissis>

Milano, 29.03.2019